

La Lapet sullo schema di dlgs in materia di procedimento e accertamento

06901

06901

# Ok al concordato biennale

## Un istituto innovativo e di rilevante importanza

DI LUCIA BASILE

**S**chema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (atto governo n. 105). La Lapet, nell'ambito della sua intensa attività politico-istituzionale (si vedano le pagine di questo giornale), ha trasmesso in riferimento al decreto in esame, relativa memoria. In particolare, i tributaristi hanno mostrato apprezzamento in materia di concordato preventivo biennale ritenendo che si tratti di un istituto innovativo e di rilevante importanza, inserito all'interno del nostro ordinamento fiscale. Apprezziamo in via generale l'impianto di innovazione normativa per quanto riguarda tale adempimento collaborativo ma suggeriamo alcuni correttivi per rendere lo strumento più efficace. Per prima cosa, riteniamo troppo rigidi i criteri per poter aderire al concordato preventivo biennale e poco attrattive le condizioni di favore che questo istituto mette a disposizione dei contribuenti che vi accedono (si legge nel documento). Della stessa opinione è il viceministro Maurizio Leo che ha confermato l'intenzione di voler intervenire alla cancellazione del voto 8 per l'accesso al concordato preventivo biennale. In buona sostanza non sarà più necessario tenere conto del voto attribuito dagli indici di affidabilità fiscale (Isa) per accedere al nuovo patto con il fisco. Orientamento che ritro-

viamo conforme al parere favorevole espresso dalla commissione finanze e tesoro del senato. «Gli indici di affidabilità fiscale, essendo elaborazioni statistiche e coadiuvate dall'intelligenza artificiale, sono soggette a margini di errore e, pertanto, tali elaborazioni potrebbero escludere alcuni contribuenti che invece potrebbero rientrare a pieno titolo nel concordato biennale» ha ribadito il presidente nazionale Roberto Falcone. Ed ancora, trova d'accordo i tributaristi quanto suggerito nel parere della commissione relativamente alla necessità di rivedere i termini per gli adempimenti preparatori e per il perfezionamento del procedimento di concordato preventivo biennale, semplificandone le modalità di trasmissione dei dati e di adesione, e coordinandoli con quelli previsti per la cura degli adempimenti fiscali. Ed infatti la Lapet nel suo documento propone di offrire ulteriori premi ed incentivi a chi aderisce al concordato biennale. Più dettagliatamente l'associazione si riferisce all'esonero del contribuente che aderisce al concordato biennale dalla tenuta delle scritture rilevanti ai fini fiscali e la sostituzione della dichiarazione dei redditi con una semplice comunicazione telematica da cui si evinca che il contribuente ha usufruito del concordato preventivo annuale. Inoltre, al fine di favorire il ricorso a tale istituto biennale, si ritiene utile la possibilità di sospendere l'invio dei dati

necessari alla compilazione delle pagelle fiscali. Tali dati potrebbero essere inviati cumulativamente una volta decorso il biennio di accordo. Sicuramente un incentivo per il contribuente è poter essere dispensato dai troppi adempimenti formali una volta che si è accettato e definito il patto con il fisco. Rinviando dunque a quanto più dettagliatamente è riportato nella memoria Lapet pubblicata sul sito del Senato, Falcone auspica che «anche le nostre ulteriori osservazioni possano essere accolte». In merito poi alla previsione fatta dalla commissione circa il possibile differimento dei termini di trasmissione del modello di adesione al concordato preventivo biennale rispetto alle ordinarie scadenze, i tributaristi concordano. Falcone ha infatti ricordato che: «Il tema del riordino delle scadenze è da sempre all'attenzione della nostra associazione che lo ritiene un passaggio essenziale per la semplificazione del sistema tributario. Perché non parlare allora di un termine unico che, come da sempre suggeriamo, potrebbe essere il 31 dicembre?»

© Riproduzione riservata



Maurizio Leo e Roberto Falcone

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1746

